

----- COMUNE DI NICOTERA -----

----- PROVINCIA DI VIBO VALENTIA -----

Parere n. 2
Del 20/05/2020

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla Rideterminazione dotazione organica – Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 e Piano occupazionale 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta, sottoposta al mio esame per l'acquisizione del parere **sulla dotazione organica – definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e piano occupazionale 2020 di cui allo schema di deliberazione da parte della G.C. n. 25 del 19/05/2020.**

- Visto l'art. 6 del T.U. sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165 del 2001 che sancisce: nelle amministrazioni pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate nell'art. 1. Considerato che: l'art. 1 comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria anno 2007) e successive modificazioni e integrazioni, indica i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ora soggetti al "pareggio di bilancio" così come previsto dalla legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- Visto - l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Visto l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- Visto l'art. 89, comma 5 TUEL il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- Visto l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- Visti gli artt. 193 e 194 del D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

- Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, per quanto di competenza, il Revisore, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale di determinazione del piano triennale del fabbisogno e della dotazione organica periodo 2020-2022 di cui allo schema visionato e conservato agli atti.

Nicotera, 20/05/2020

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Raffaele MANGIACASALE

